

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCAGLIA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	77
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	77
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Nuove norme per l'attribuzione dell'assegnamento di studio universitario (<i>Modificato dal Senato</i>) (806-B)	77
PRESIDENTE	77, 79, 84, 86, 88, 89, 93
ACHILLI	85
BADALONI MARIA	83, 84
BRONZUTO	81, 85, 86, 89
CAIAZZA	81, 84, 85
CALVETTI	82
GIANNANTONI	84, 92
GIOMO	81, 92
MAGRÌ, <i>Relatore</i>	78, 79, 80, 86, 87
MORO DINO	81, 84, 93
RAICICH	82
RAUSA	85
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	87
SANNA	84, 86, 89
SCIONTI	79, 80, 81, 86
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	93

La seduta comincia alle 10,15.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cattaneo Petrini Giannina.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Abbiati, Borghi e Cingari sono rispettivamente sostituiti dai deputati Ciampaglia, Calvetti e Della Briotta per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per l'attribuzione dell'assegnamento di studio universitario (*Modificato dal Senato*) (806-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, modificato dal Senato: « Nuove norme per l'attribuzione dell'assegnamento di studio universitario ».

Il relatore, onorevole Magri, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

MAGRI, *Relatore*. Il disegno di legge sulle norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario ci è stato trasmesso dal Senato della Repubblica con alcune modifiche.

Per quanto riguarda l'articolo 1, il Senato ritiene che, anziché ai consigli di amministrazione delle università, debba essere affidato ai consigli di amministrazione dell'opera di ciascuna università la ripartizione della somma assegnata.

All'articolo 2, è largamente modificato il meccanismo dell'assegnazione degli assegni di studio perché si prevedono tre categorie. Alla prima categoria appartengono coloro che già una volta hanno ottenuto l'assegno di studio. Per questi si propone la conferma, sempre che ricorrino le due condizioni: che abbiano superato gli esami prescritti dal presente disegno di legge e che si trovino nelle condizioni economiche previste anche esse dal disegno di legge.

Vi è poi una seconda categoria, quella di coloro che appartengono a famiglie il cui reddito complessivo netto non sia superiore a quello esente dall'imposta complementare.

Infine, vi è una terza categoria, quella di coloro appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non superi le lire 1.200.000 annue, ovvero le lire 1.500.000 secondo che si tratti di redditi di lavoro non dipendenti o di redditi di lavoro dipendenti, rispettivamente aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri. Questa terza categoria potrà partecipare alla distribuzione degli assegni di studio solo nel caso che la prima e la seconda categoria non abbiano assorbito le somme disponibili per gli assegni di studio.

Per quanto concerne l'articolo 3, vi sono alcune modifiche che, a mio avviso, hanno carattere prevalentemente formale e che, almeno in parte, sono imposte dal rimaneggiamento dell'articolo 2.

All'articolo 4, è stata apportata una modifica di carattere sostanziale. Si stabilisce, infatti, che lo studente il quale frequenta il primo anno di corso potrà fruire della prima e della seconda rata ma non della terza se non dopo aver superato il primo esame da sostenersi entro l'anno accademico.

All'articolo 5, è stata introdotta un'altra modifica in base alla quale le somme, eventualmente non utilizzate in seguito all'applicazione dei precedenti articoli, vengono destinate dal consiglio di amministrazione della

opera universitaria ad assegni di studio per studenti frequentanti altre facoltà della stessa università. Le somme ulteriormente non impiegate in base a questa disposizione verranno destinate dal consiglio dell'opera universitaria ai fini di assistenza universitaria. Queste le modifiche sostanziali apportate al testo del provvedimento. Tutte le altre sono, a mio avviso, di carattere formale.

Per quanto concerne le modifiche all'articolo 1, il relatore si permette di osservare che in verità le opere universitarie in qualche università — in sede nazionale certamente — si trovano in crisi, in difficoltà. Non si vede perché si debba affidare al consiglio di amministrazione dell'opera universitaria una ripartizione che è puramente aritmetica e che non comporta alcuna discrezionalità. D'altronde nel testo già approvato dalla Camera era previsto che il consiglio di amministrazione sentisse, prima di procedere a questa ripartizione, il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria. La modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento potrebbe creare delle difficoltà obiettive qualora presso qualche università il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria non fosse in grado di funzionare. Per quanto concerne l'articolo 2, il relatore si dichiara favorevole alla modifica di cui al punto 1), concernente la conferma degli assegni di studio agli studenti che già l'abbiano conseguito una volta; pare giusto che lo studente, che abbia già ottenuto una volta l'assegno di studio, venga aiutato nel successivo corso dei suoi studi, indipendentemente dalla media che egli possa conseguire negli esami, purché superi gli esami stessi, e purché si trovi nelle condizioni economiche previste dal presente provvedimento.

Qualche perplessità in relatore deve, invece, manifestare per quanto concerne il punto 2) e il punto 3). Non mi sembra sia opportuno fare una separazione così netta tra la categoria di cui al punto 2) e la categoria di cui al punto 3). La categoria di cui al punto 3) si riferisce ad un reddito che è sempre, a mio avviso, molto modesto, perché oggi il reddito di 1.200.000 lire l'anno non può essere considerato un reddito tale che possa consentire con facilità ad una famiglia di mantenere un figlio agli studi universitari. Tuttavia, coloro che si trovano in questa condizione notevolmente modesta di reddito, sono subordinati alla categoria di cui al punto 2), perché coloro che rientrano in tale categoria possono ottenere l'assegno di studio fino ad esaurimento. Si può verificare un caso-limite: uno studente appartenente alla categoria di

cui al punto 2) può ottenere l'assegno di studio anche con un punteggio minimo, anche con una media, ad esempio, di 18, per il fatto di avere un reddito di 960 mila lire l'anno, mentre uno studente appartenente alla categoria di cui al punto 3) pur con una media massima di 30, non ottiene l'assegno di studio per il fatto di avere un reddito di 970 mila lire l'anno.

In verità, ritengo che questa sia una norma troppo rigida che non corrisponde allo spirito della Costituzione, la quale fa riferimento alla capacità ed al merito. In questo caso mi sembra che tali direttive vengano notevolmente trascurate.

Il relatore si permette di fare anche un'altra osservazione circa un caso che, a mio avviso, contraddice non solo lo spirito, ma anche la lettera della Costituzione; mi riferisco alla discriminazione che si fa tra i cittadini a seconda che abbiano un lavoro dipendente o un lavoro non dipendente. Si stabilisce che il cittadino che svolge un lavoro non dipendente debba avere un diritto inferiore rispetto a quello del cittadino che svolge un lavoro dipendente. In altri termini, l'artigiano e il coltivatore diretto vengono posti in condizioni di inferiorità rispetto agli impiegati, o rispetto a colui che svolge un lavoro dipendente. Credo che questo, dal punto di vista costituzionale, non sia ammissibile. I colleghi del Senato, probabilmente, hanno voluto sancire questo principio ritenendo che, mentre un reddito di lavoro dipendente è facilmente accertabile, un reddito di lavoro non dipendente non è accertabile con la stessa facilità. Questo, tuttavia, non può permettere al legislatore, a mio avviso, di colpire il cittadino onesto, il quale denuncia fino all'ultima lira il suo reddito, nella presunzione che, comunque, questi non sia un contribuente corretto, e non denunci il suo vero reddito. Sono questi i motivi per cui nutro notevoli perplessità.

Del pari non favorevole sarebbe il relatore per quanto riguarda la modifica apportata all'articolo 4, già articolo 3. Tale modifica, probabilmente, è stata motivata dalla preoccupazione che ci possa essere un giovane, il quale, avendo conseguito un punteggio alto agli esami di maturità, prenda l'assegno di studio, si iscriva all'università e poi non faccia gli esami, usufruendo dell'assegno di studio solamente per il primo anno.

Mi sembra però che il rimedio proposto, a parte il fatto che non si possono formulare ipotesi astratte di tal genere, sarebbe estremamente precario, perché, fatta salva la prima, nonché la seconda rata, tutto il mecca-

nismo opererebbe solo sulla terza, il che viene subordinato al fatto che si superi un esame: e questo non mi pare che sia un impegno tale da garantire la prosecuzione degli studi, ma costituisca, invece, una di quelle sottigliezze eccessive, cui il legislatore non dovrebbe dare alcun avallo. Per questi motivi non sarei favorevole alla modificazione introdotta e testé illustrata.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

SCIONTI. Mi sembra opportuno, innanzitutto, rilevare che il disegno di legge rinviato dal Senato resta ovviamente nella logica del sistema, cioè non modifica, in linea generale, il criterio e l'impostazione del testo originario, non apporta mutamenti al problema dell'assegno generalizzato, lasciando invariato il *plafond* dell'assegno di studio e proponendo diverse misure per dividere questa piccola torta nell'ambito delle previsioni del disegno di legge. Non vi è alcuna affermazione del carattere produttivo dello studio, inteso come lavoro dello studente, da cui deriverebbe, poi, inevitabilmente una diversa impostazione del provvedimento. Mi sembra però che su di un punto il Senato ha apportato alcune modifiche che, sia pure nell'ambito del sistema, rivestono natura qualificante sotto l'aspetto politico. Mi riferisco alla modifica del meccanismo di attribuzione dell'assegno di studio. In sostanza resta fermo, nel complesso, il principio che per la distribuzione dell'assegno di studio valgono due componenti essenziali: il reddito e la capacità, il voto, e il merito. Nelle modifiche proposte dal Senato vi è però il tentativo di apportare una modifica, nell'ambito del sistema, alla composizione sociale dei destinatari dell'assegno di studio, dando la prevalenza al criterio del reddito rispetto a quello del voto.

È vero — come ha appena sottolineato il relatore — che è scomparsa la parola « concorso », come prefigurazione di un assegno generalizzato.

MAGRI, Relatore. Si tratta di un elemento puramente formale, il concorso sussiste tanto che si parla di graduatoria.

SCIONTI. Sì, è nei fatti.

MAGRI, Relatore. No, è nella lettera.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1969

SCIONTI. Intendiamo dire esattamente la stessa cosa. Nella realtà ci si mantiene nell'ambito del concorso.

Tornando allo spirito della modifica del Senato, vorrei sottolineare che si assicura l'attribuzione dell'assegno a tutti coloro che hanno ottenuto, nell'anno precedente, l'assegno di studio. In verità, ho avuto all'inizio delle perplessità, pur non sottovalutando il significato di questa espressione, in quanto chi ha ricevuto l'assegno di studio, nella misura in cui lo vede riproposto, è incentivato a continuare gli studi con maggiore calma, anche se può verificarsi il caso di elementi meritevoli o al contrario di elementi al limite della sufficienza, che per il fatto di aver ricevuto l'anno precedente l'assegno di studio, sono spinti a superare coloro i quali hanno una buona media. Tutto sommato, mi sembra che le ragioni a favore siano più numerose di quelle contrarie a questa modifica.

Inoltre, il testo del Senato stabilisce una fascia composta da tutti coloro i quali non raggiungono il reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare (960 mila lire). È vero però che il nostro sistema tributario è talmente difettoso che i redditi di lavoro autonomo vengono denunciati in misura più bassa dei redditi di lavoro dipendente, ed è anche vero che il tetto di 960 mila lire è estremamente basso, per cui taluni lavoratori dipendenti possono trovarsi nella condizione di superare quella cifra.

MAGRI, *Relatore*. Tutti la superano.

SCIONTI. Tutti no, perché il minimo imponibile è calcolato tenendo conto della detrazione da una somma fissa di 240 mila lire e di 50 mila lire per ogni persona a carico, nonché dell'importo delle imposte e di talune spese. In definitiva, a mio avviso, tutti coloro che hanno un reddito di almeno 150 mila lire in media rientrano nella norma.

MAGRI, *Relatore*. Assolutamente no.

SCIONTI. Per ovviare a questo inconveniente che cosa propone il relatore? Di unificare la seconda e la terza categoria, facendo due graduatorie distinte?

MAGRI, *Relatore*. In realtà, io non faccio alcuna proposta.

SCIONTI. È la maggioranza che lo propone.

MAGRI, *Relatore*. Neppure. Io ho fatto delle osservazioni, è stata aperta la discussione e, poi, si vedrà se vi sono emendamenti presentati o da presentare.

SCIONTI. Dobbiamo prendere atto che alla Presidenza della Commissione non sono stati presentati emendamenti. Ma allora non comprendo per quale motivo si discuta. Possiamo chiudere la seduta.

MAGRI, *Relatore*. Quando non sono stati presentati emendamenti, non si dovrebbe allora discutere? Si discute invece, perché dal dibattito possa risultare l'opportunità o meno di presentare emendamenti. Può darsi, dunque, che dal prosieguo della discussione emerga o meno l'opportunità di presentare emendamenti.

SCIONTI. Dunque, secondo le osservazioni dell'onorevole Magri, dovremmo fare due graduatorie, una di reddito e una di merito. Perché questo? L'onorevole Magri sostiene che potrebbe darsi il caso che la seconda fascia assorbisse praticamente tutte le borse di studio. In questo caso, tutti coloro i quali hanno la media del « 30 e lode » e rientrano nella terza fascia non potrebbero godere dell'assegno di studio.

In sede di comitato informale ho chiesto all'onorevole Magri se nel 60 per cento della graduatoria per reddito rientreranno tutti coloro che sono esenti dal pagamento dell'imposta complementare. Mi è stato risposto che la percentuale del 60 per cento è così ampia che potranno rientrarvi tutti. Ora, se rientrano tutti in questa percentuale e, naturalmente, delle due graduatorie prima si segue quella del reddito e poi quella di merito, tanto vale lasciare il testo come ci è stato trasmesso dal Senato, perché se nel 60 per cento della graduatoria che ha nella distribuzione dell'assegno di studio una priorità rientrano tutti coloro che non hanno un reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare, il testo pervenuto dal Senato è accettabile.

Pertanto, poiché il nostro gruppo ritiene che l'articolo 2, nel testo del Senato, costituisce la modifica politicamente più qualificante introdotta nel provvedimento, pensiamo che il testo del Senato debba essere mantenuto.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 4, concordiamo con quanto ha detto il relatore. Anche a noi non sembra giusto, sulla base di un processo alle intenzioni, sulla base dell'ipotesi che qualche speculatore voglia iscriversi all'università per non frequentarla, ri-

correndo al voto alto ottenuto agli esami di maturità, istituire una norma capestro che obbliga a maturare già il diritto all'assegno di studio del secondo anno per potere usufruire dell'ultima rata dell'assegno di studio dell'ultimo anno maturata al momento dell'esame di maturità. Questa mi sembra una posizione assurda anche da un punto di vista legale.

MORO DINO. Noi dobbiamo esprimere alcune preoccupazioni in ordine al significato politico che assumerebbe, nella situazione in cui siamo chiamati a legiferare, una ulteriore modifica del testo del provvedimento in esame, che comporterebbe un altro rinvio al Senato. Abbiamo approvato un testo che il Senato ha largamente modificato. Se lo modificassimo ancora, non so quale sarebbe l'impressione che ne ricaverebbe la pubblica opinione, la quale si aspetta che le Camere compiano un lavoro legislativo che tenga conto di esigenze profondamente sentite dalle famiglie degli studenti universitari.

Esprese queste preoccupazioni, non ci opponiamo ad eventuali modifiche che la Commissione intendesse introdurre. Il nostro gruppo è favorevole al testo introdotto dal Senato ai punti 1) e 2) dell'articolo 2, cioè alla conferma degli assegni di studio per quegli studenti che già lo abbiano avuto e all'attribuzione dell'assegno di studio agli studenti universitari appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo è inferiore a quello tassabile con l'imposta complementare. Concordiamo con il relatore circa il fatto che il terzo punto dell'articolo 2, con il quale si introduce una discriminazione tra il reddito di lavoro non dipendente e quello da lavoro dipendente, costituisce una discriminazione politicamente grave ed una palese violazione della Costituzione. Si tratta di una disposizione punitiva.

BRONZUTO. C'è un precedente, in proposito: per l'imposta di famiglia si distingue tra reddito da lavoro in proprio e reddito da lavoro dipendente. Il lavoratore dipendente può sottrarre dalla somma imponibile un terzo del reddito.

MORO DINO. Non sono un esperto tributario e non ho motivo di contestare la sua affermazione. Tuttavia, da un punto di vista politico, mi pare che sancire legislativamente la presunzione che il lavoratore che gode di un reddito da lavoro non dipendente sia un disonesto costituisca un fatto abbastanza gra-

ve. Non riesco a capire perché il Senato abbia introdotto questa discriminazione.

SCIONTI. Lo ha fatto, evidentemente, al fine di aumentare il numero dei figli dei lavoratori dipendenti nelle università, ossia come incentivazione ad una modificazione della struttura sociale delle università.

CAIAZZA. Fra i lavoratori non dipendenti c'è una massa di povera gente. Per esempio, i figli dei lavoratori non dipendenti del meridione, o degli artigiani, sono sovente più poveri di tanti figli di lavoratori dipendenti.

MORO DINO. Io sarei favorevole alla soppressione di questa discriminazione. Per quanto riguarda l'articolo 4, concordo con quanto hanno affermato gli onorevoli Magri e Scionti.

Riassumendo, noi riteniamo che il testo debba essere approvato nella formulazione pervenuta dal Senato. Tuttavia, se la maggioranza della Commissione intendesse proporre emendamenti, ho indicato quali sono gli aspetti del provvedimento che vorremmo modificare.

GIOMO. Circa le modificazioni apportate al testo del provvedimento dal Senato, devo dire che la mia parte politica è perfettamente d'accordo sul punto 1) dell'articolo 2. Del resto, sperimentazioni di questo tipo sono fatte da enti locali, e funzionano molto bene. È giusto che un giovane che abbia avuto l'assicurazione dell'aiuto del pre-salarario per un certo periodo di tempo dall'inizio dei suoi studi abbia poi una agevolazione, una precedenza su tutti gli altri.

Per quanto riguarda invece la lettura del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del disegno di legge, come emendato dal Senato, a me sembra che il provvedimento voglia favorire esclusivamente gli studenti che si trovino in disagiate condizioni familiari, e che solo nel caso in cui rimangano delle somme disponibili, non utilizzate dai predetti studenti, l'assegno di studio possa essere corrisposto a studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto superi di poco il minimo imponibile. Secondo noi, questo criterio è censurabile per le seguenti ragioni. In sostanza, e specialmente attraverso la prima parte dell'articolo 3, si elude un precetto costituzionale. Forse ciò avviene solo da un punto di vista formale, ma è così. Si tratta del precetto costituzionale sul sistema del concorso per l'attribuzione delle provvidenze ai capaci e meritevoli. La Costituzione prevede

che soltanto attraverso concorso sia possibile attribuire queste somme. In secondo luogo, le condizioni previste per l'attribuzione delle provvidenze ai capaci e meritevoli non ci sembrano idonee ad incoraggiare gli studenti ad un lavoro serio e continuativo. La Costituzione prevede che per l'attribuzione delle borse di studio debbano essere valutati due elementi: da una parte il bisogno della famiglia di appartenenza e dall'altro il merito. Il provvedimento, a mio parere, subordina il merito al bisogno. La giusta formula dovrebbe, invece, contemperare questi due elementi in maniera tale che siano assorbiti tutti coloro che hanno bisogno, ma non esclusi coloro che hanno un merito. Per questo sostengo che tali misure non sono idonee ad incoraggiare gli studenti ad un lavoro serio e continuativo. Detto incentivo al lavoro serio e continuativo potrebbe essere garantito da una formula che mettesse sullo stesso piano i giovani bisognosi e i giovani meritevoli. In fondo, inoltre, quando si parla di giovani la cui famiglia ha un imponibile superiore a 1.200.000 lire, non si parla poi di figli di gran signori. Ci troviamo sempre sul piano di persone in particolari condizioni economiche di cui occorre tener conto.

Un'ultima considerazione ci porta a dire che siamo perfettamente d'accordo sulle osservazioni del relatore circa il punto 3) dell'articolo 2, relativamente alla discriminazione nel caso di reddito da lavoro dipendente e nel caso di reddito da lavoro non dipendente. Inoltre, non abbiamo nulla da osservare circa gli emendamenti all'articolo 4; a noi sembra che gli emendamenti apportati dal Senato in questo caso abbiano un valore puramente formale.

Da parte nostra, ciò che ci preme sottolineare è che i giovani meritevoli e in disagiate condizioni economiche debbano essere messi sullo stesso piano dei giovani che non hanno merito, anche se si trovano in condizioni economiche maggiormente disagiate. Ripeto che non ci troviamo di fronte ad una larghissima fascia dal punto di vista sociale, ma ad una fascia molto ristretta. È necessario ricercare un provvedimento che assicuri maggiore equità e che permetta di premiare e gli uni e gli altri.

RAICICH. Abbiamo a suo tempo già espresso, anche con una relazione di minoranza, il nostro giudizio negativo nei confronti di questo disegno di legge, e siamo convinti che i vari meccanismi alternativi che sono stati proposti all'interno di questo sistema di assegni

di studio apportino una modifica molto relativa delle cose. Ma vorrei ricordare anche un altro fatto, e cioè che quando, circa due mesi fa, questo disegno di legge giunse nella nostra Commissione noi sollevammo riserve di tale natura che ci convincento della necessità di una discussione più ampia in aula. Sia il Governo sia il relatore di maggioranza ci incolparono di far perdere mesi e mesi di tempo agli studenti nella fruizione di un loro diritto. Ci venne rivolto, anzi, proprio in nome della fretta di giungere in porto, l'invito a recedere dal nostro atteggiamento. Oggi non posso non constatare che i mesi di tempo stanno prolungandosi, e non credo certo per colpa della nostra parte politica, bensì per la mancanza di una chiara linea all'interno della maggioranza. Questo gioco a « ping-pong » tra i gruppi di maggioranza della Camera e i gruppi di maggioranza del Senato rischia di far tornare ancora una volta al Senato il provvedimento. Ritengo che il ritorno al Senato del disegno di legge possa riaprire anche da parte nostra tutta una più larga tematica. Poiché come abbiamo detto nella relazione di minoranza, nel disegno di legge vi sarebbero tante cose da modificare profondamente. Non mi permetto, come uomo di minoranza che voterà contro questo provvedimento, di dare consigli alla maggioranza, però posso umilmente dire che, se avete fretta — come dite di avere — di mettere a disposizione degli studenti queste esigue somme, l'atteggiamento più serio da adottare sarebbe quello di votare per conto vostro (con la nostra opposizione, come abbiamo sempre ribadito) il testo giunto dal Senato. Continuando a discuterne, si finirebbe per entrare nella casistica degli emendamenti proposti dalla Commissione del Senato. Di conseguenza, si rischia di dare questi pochi e faticati soldi agli studenti poveri nel 1980 (sarà forse questo il « piano 80 » di cui si sta parlando?).

Faccio a titolo personale questa esortazione alla maggioranza. I nostri giudizi non mutano di un'acca: siamo profondamente contrari. La nostra logica non è mutata e solleciteremo un diverso orientamento e un diverso piano in ordine a tutta la politica degli studi.

CALVETTI. Prendo brevemente la parola a titolo personale. E dico brevemente perché, non essendo componente di questa Commissione, potrebbe la mia sembrare una interferenza in una fase di discussione già avanzata. Voglio però portare il frutto della mia personale esperienza, in quanto la bontà o meno

di un sistema può essere documentata dalla esperienza che negli anni si può fare.

Io sono presidente di un comitato intersindacale di assistenza agli studenti, che opera da oltre vent'anni nel circondario di Lecco e che trae i suoi fondi dalla trattenuta non obbligatoria dell'1 per mille sul salario che i dipendenti delle varie industrie versano. Amministriamo così circa 14 milioni l'anno, che rappresentano un fondo di una certa entità, tanto è vero che le borse di studio che vengono assegnate non sono inferiori a quelle governative, anche universitarie. Anticipando così quella che è l'assistenza al diritto allo studio attraverso la formula universitaria, questo comitato, sorto dal 1946, è presieduto, alternativamente, dal rappresentante dell'una o dell'altra organizzazione sindacale (fino a poco tempo fa era presidente l'onorevole Invernizzi che molti di loro conoscono). Pertanto c'è una intesa perfetta e assoluta sia sulla finalità sia sullo studio degli strumenti più idonei per realizzare quanto è previsto dal nostro stato. Anche noi siamo partiti a suo tempo con entusiasmo, con l'obiettivo di tener presente soprattutto il bisogno in rapporto al reddito. A distanza di tempo (anche perché in un territorio limitato è facile conoscere le situazioni individuali) abbiamo constatato anzitutto che il sistema di accertamento del reddito non è così rigido, chiaro e preciso, anche in ordine al reddito del lavoratore dipendente. Tutti, infatti, sappiamo come il sistema ripartito della dichiarazione dei redditi pone le famiglie in situazioni diverse. Cioè, chi nello stesso ambito familiare non sia coniuge, può fare una dichiarazione dei propri redditi distinta, e agli effetti della esenzione non si fa cumulo ma ciascuna dichiarazione vale per se stessa. Così ci siamo trovati di fronte a dichiarazioni di reddito dove in realtà si superano i 3-4 milioni in uno stesso nucleo familiare.

In secondo luogo abbiamo dovuto constatare (e lo ha osservato il relatore, onorevole Magri) delle preoccupazioni che sono di tutti, al di là delle parti politiche. Cioè, nella situazione nostra (dico nostra perché questo, probabilmente, per il Mezzogiorno o per altre zone d'Italia vale molto meno), anche il coltivatore diretto si trova molte volte in una situazione di privilegio, perché anzitutto c'è qualcuno del nucleo familiare che è dipendente di un determinato tipo di industria, e questo gli dà diritto a partecipare a quei benefici che si ricavano dalla attività intersindacale di cui ho parlato. In secondo luogo, poiché i terreni di proprietà di questi coltivatori sono classificati terreni agricoli, agli ef-

fetti della imposizione fiscale sfuggono completamente; ma sono poi terreni che nelle nostre zone (zone di villeggiatura, di residenze montane) vengono venduti a 7-8 mila lire al metro quadrato. Il che ci pone di fronte a delle proprietà che sfuggono in modo assoluto al controllo tributario. È vero che si tratta di eccezioni, ma sono un po' diffuse e distribuite nelle varie parti del territorio.

Comunque, la prima e la seconda osservazione sulla difficoltà di accertamento del sistema del reddito (anche del reddito del lavoratore dipendente) e soprattutto sul sistema bipartito di dichiarazione dei redditi, non ci garantiscono una effettiva obiettività di fronte alla condizione economica dell'individuo ai fini del conferimento delle borse di studio.

Con ciò non dico che si debba modificare il testo del disegno di legge in esame. Cito soltanto questo motivo di preoccupazione perché penso che l'esperienza porterà a dover modificare affinché non vengano sacrificati giovani che hanno capacità veramente notevoli (e concordo con l'onorevole Giomo quando dice che il merito va tenuto effettivamente presente) e che si trovano nella impossibilità di proseguire gli studi pur avendo requisiti di fondo, mentre altri si trovano in condizione di essere favoriti senza avere uguali requisiti.

BADALONI MARIA. Anch'io sarò brevisima. Mi soffermo solamente sull'emendamento formulato dal Senato al punto 3) dell'articolo 2 (distinzione fra lavoratori dipendenti e non dipendenti). Personalmente, penso che difficilmente possa sostenersi questo emendamento; e per una questione di principio e per una questione di fatto. Per una questione di principio, perché mi sembra che con l'emendamento si ponga una discriminazione che non credo non susciterebbe un ricorso che avrebbe buone possibilità di esito positivo, dato che realmente questa discriminazione c'è. Per una questione di fatto, perché chi appartiene a determinate province non ha l'idea concreta della situazione che si determina in molte altre zone d'Italia dove non solo i coltivatori diretti, ma i piccoli commercianti, i rivenduglioli, gli artigiani, eccetera, sono una folla e sono quelli che veramente stanno peggio di tutti (basta andare nei negozi della stessa Roma e vedere le commesse oppure prendere in considerazione altre categorie di lavoratori). Mi sembra veramente, dunque, che non si faccia una cosa giusta. Questa è la questione di fatto.

Ora, non è la prima volta che la Camera corregge un testo del Senato e viceversa. D'al-

tra parte mi sembra (anche questo lo dico a titolo personale) l'unico carattere positivo di questo sistema bicamerale: la possibilità cioè di un vaglio maggiore, di una maggiore riflessione.

MORO DINO. Purché non si tiri troppo la corda !

BADALONI MARIA. Io posso rendere reversibile la sua garbata osservazione, onorevole collega. Non è imputabile alla nostra maggioranza il ritardo dell'approvazione del disegno di legge. Non fummo noi a chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea. Anche noi facemmo le stesse osservazioni che ora fa lei: c'è un tempo limitato, cerchiamo di utilizzarlo per far sì che gli studenti possano usufruire dei benefici che il progetto di legge prevede.

GIANNANTONI. Ciò che causa ritardi è la linea politica incerta, non la procedura parlamentare.

PRESIDENTE. Questo non ha niente a che fare con la materia in discussione.

BADALONI MARIA. Io non vorrei attribuire al cambio di linea politica questa discriminazione. Per me questa non è questione di linea politica.

SANNA. Desidero fare semplicemente una breve dichiarazione allo scopo anche di non suscitare nei colleghi della maggioranza il sospetto che si voglia ulteriormente ritardare la approvazione del disegno di legge in esame.

La posizione che noi abbiamo assunto quando si è discusso alla Camera il provvedimento è ben nota; è stato un atteggiamento decisamente contrario. Oggi il testo ci arriva dal Senato modificato in un certo modo, non in un modo tale in ogni caso da modificare la sostanza e il significato politico del disegno di legge. Il Senato, caso mai, ha introdotto alcune modifiche circa la strutturazione e l'articolazione interna del provvedimento nell'ambito dello stanziamento. Cioè, mi pare che il Senato abbia cercato di dare alcune maggiori garanzie agli utenti del salario universitario stabilendo in primo luogo una certa continuità del salario per quelli che già ne usufruiscono. Questo in certo qual modo riecheggia la proposta che facemmo durante la discussione nella quale chiedevamo che le borse fossero almeno biennali, per consentire agli studenti di programmare i propri studi e la propria attività all'interno dell'università.

È da rilevare poi l'altro aspetto inteso a cercare di stabilire nell'ambito delle fasce di reddito una maggiore articolazione. Tutto questo però, come dicevo prima, non modifica sostanzialmente il contenuto del disegno di legge. E tutta la disputa che avviene all'interno della maggioranza deriva proprio dalla contraddizione che si nota tra il merito e il censo, cioè è difficile contemperare, di fronte alle esigenze che vi sono nel mondo universitario, i due principi del merito e del censo, soprattutto all'interno di un provvedimento parziale.

È inaccettabile per noi l'ultimo comma dell'articolo 4 per quanto riguarda gli studenti iscritti al primo anno, i quali hanno un duplice controllo: il controllo preventivo che riguarda la media riportata all'esame di maturità e un controllo successivo per il sostenimento degli esami alla prima sessione. Tale principio non è accettabile perché non si può assimilare questi studenti alla condizione generale degli altri.

Secondo noi — ribadiamo un concetto che abbiamo già sostenuto nella passata discussione — il provvedimento, così com'è, è inaccettabile in quanto il modo di impostare il problema del diritto allo studio in definitiva tende ad esasperare e a rafforzare la selezione all'interno dell'università; ma una selezione che non è tanto basata sul merito, quanto sul censo perché è in base al censo che si può determinare la frequenza e il rapporto dello studente con la struttura universitaria.

Per questi motivi, riconfermiamo il nostro voto contrario sul provvedimento.

CAIAZZA. Penso che il disegno di legge, così come è stato trasmesso dal Senato, possa essere modificato, però limitando le modifiche a due punti soltanto (altri colleghi mi pare che si sono espressi in questo senso): eliminando, innanzitutto all'articolo 2, le parole: « ovvero le lire 1.500.000 nel caso di redditi di lavoro dipendente, rispettivamente aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo ».

La realtà, infatti, è che molti lavoratori dipendenti si trovano spesso in condizione di inferiorità rispetto agli stessi lavoratori dipendenti, senza dire che il reddito di una famiglia è costituito non semplicemente dal reddito del padre, ma da un insieme di redditi della famiglia stessa, di cui parte del reddito può essere di lavoro dipendente, e parte può essere di lavoro non dipendente. Sarebbe impossibile, quindi, fare una distinzione precisa. Quando ognuno di noi compila la

dichiarazione dei redditi sa che deve indicare il proprio reddito, quello della propria moglie e quello eventuale dei figli.

BRONZUTO. In questo caso non si discute più perché il reddito è alto.

CAIAZZA. Possono essere anche redditi minimi. Porto l'esempio del venditore ambulante e del dipendente di un ente pubblico o di qualche altra azienda che percepisce una bassa retribuzione. Cito l'esempio di un barbiere che vive in una condizione miserevole e di cui mi sono dovuto interessare personalmente. Questi ha un dipendente familiare con un livello minimo di retribuzione per cui i due, messi insieme non raggiungono nemmeno le quote previste per l'esenzione fiscale. Ci sono poi quelli che superano la quota di esenzione, ma la superano di poco.

Introducendo questa differenziazione, creeremmo molte difficoltà per tanta gente per cui penso che non sarebbe opportuno legiferare in tale senso.

Ritengo, pertanto, che il provvedimento si possa approvare limitatamente alla modifica dell'articolo 2 ed eliminando il secondo comma dell'articolo 4. In tal senso credo che il Senato potrebbe accogliere la nostra impostazione.

Per quanto riguarda tutto il resto, noi conveniamo che questo provvedimento non rappresenta l'ottimo. Siamo del parere che la politica del diritto allo studio debba essere condotta avanti, però ci rendiamo anche conto di certi limiti che ci sono imposti dalle situazioni in cui dobbiamo vivere e operare. Semmai questo può costituire un impegno affinché tale politica venga condotta avanti con maggiore ampiezza; ma su questo punto ritengo che non si possano fare critiche né al Governo né alla maggioranza, i quali, fino a questo momento, hanno dato prova di volere proseguire su questa strada.

ACHILLI. Non ho molto da aggiungere a quanto è già stato detto nel corso di questo dibattito. Dobbiamo esprimere il giudizio sulle modifiche apportate dal Senato e, più in generale, sulla portata pratica del provvedimento. Sono emersi nel corso della discussione alcuni giudizi negativi e alcune riserve sui limiti obiettivi degli stanziamenti e sul fatto che questo provvedimento non risolve il problema del diritto allo studio. A nostro avviso, le modifiche introdotte hanno un valore sostanziale perché stabiliscono un principio nuovo nell'assegnazione dei fondi previsti (ciò

naturalmente non toglie che delle riserve rimangano sulla loro entità). La conferma degli assegni agli studenti che ne hanno già fruito nel precedente anno accademico, l'attribuzione agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non sia superiore a quello esente dall'imposta complementare, ci portano a dare un giudizio positivo, anche se siamo a conoscenza delle possibili distorsioni che da questo sistema possono venire.

Ci rendiamo conto della necessità di giudizi differenziati poiché sappiamo che esistono meriti differenziati. Per esemplificare, basti dire che un 18 riportato da uno studente appartenente a famiglia a basso substrato culturale equivale ad un 24 o ad un voto superiore riportato da uno studente appartenente a famiglia di substrato culturale superiore.

Per quanto riguarda il punto 2 delle modifiche apportate all'articolo 2, devo dire che — e qui mi richiamo alle mie esperienze personali — tutti i lavoratori dipendenti, lavoratori generici ma anche, in qualche caso, specializzati, non raggiungono livelli salariali superiori alle 100 mila lire mensili. Operai e contadini appartengono nella quasi loro totalità alla fascia di cui al punto 2. Anche se sono pochi quelli che hanno figli all'università, con questo disegno di legge assicuriamo l'assegno di studio a quei pochi figli di operai e contadini che sono arrivati al livello di studio superiore.

Sono del parere che il provvedimento possa essere ulteriormente migliorato e questo sempre che la maggioranza della Commissione non ritenga, al fine di evitare ulteriore perdita di tempo, che lo stesso debba essere approvato nel testo sottoposto oggi al nostro esame. Per esempio, potrebbe essere previsto un aumento della quota per i figli a carico. Potrebbe accadere, infatti, che una famiglia che ha 960 mila lire di reddito e un solo figlio abbia diritto all'assegno di studio, mentre una famiglia, con reddito superiore al milione, ma con tre figli, e, quindi, in condizioni più disagiate della prima, non abbia tale diritto. Suggestirei, quindi, di introdurre l'aumento della quota in dipendenza dei figli a carico. Sono anche d'accordo con le modifiche proposte e ricordate dal collega Moro.

RAUSA. Siamo di fronte ad un provvedimento che ci rassicura circa quel primo passo avanti che noi volevamo compiere nei confronti di quegli studenti che da tempo aspettavano di poter beneficiare di queste provvidenze. Resta tuttavia evidente che il disegno

di legge è inadeguato rispetto a quelle che sono le esigenze di tutto il corpo studentesco. Per questo non ci limiteremo a condurre la nostra battaglia nell'ambito di questa Commissione e, particolarmente, di questa seduta, ma continueremo sempre a discutere sulle carenze dell'accertamento, previsto dalla legge, del bisogno e del merito. D'altronde la casistica è enorme, e richiede particolare attenzione: la complementare si può eludere, il lavoratore del sud non è quello del nord, è difficile accertare chi ha veramente diritto a questo contributo. A mio avviso, il difetto, difetto che è sempre presente in questo come negli altri provvedimenti, sta nel fatto che noi ci preoccupiamo di calare dall'alto la giustizia, per penetrare nella realtà locale, meglio nella molteplicità delle realtà che la società e il paese offrono. Vi è sempre una carenza del rispetto delle autonomie locali. Se si desse ai poteri locali, oltre ai rigidi binari sui quali camminare anche la possibilità di poter decidere, le cose andrebbero certamente meglio. Per far questo occorrerebbe mutare tutto, e il lavoro sarebbe veramente enorme. Il discorso vale anche per il provvedimento all'esame ma poiché vi è grande attesa ed impazienza nella classe degli studenti che fino a questo momento sono stati esclusi dal beneficio per la carenza di fondi, non ci resta che approvare il provvedimento perché possa essere operante nel più breve tempo possibile. Nel sollecitare, quindi, la rapida approvazione ed applicazione del disegno di legge, ci auguriamo che in una discussione più generale riguardante la qualità delle leggi dello Stato si possa affrontare il problema del rapporto tra Stato ed autonomie locali e si possa arrivare a dare fiducia a queste ultime.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRÌ, Relatore. Onorevoli colleghi, da parte dell'opposizione si è fatto riferimento in pratica, nuovamente, ai principi di carattere generale per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame; personalmente non desidero ripetere quello che ho già avuto l'onore di dire in aula. Non c'è dubbio circa il fatto che questo disegno di legge non risolva il problema del diritto allo studio; su questo siamo tutti d'accordo. Non c'è dubbio, tuttavia, che questo disegno di legge rappresenta però un passo avanti, anche per le notevolmente aumentate disponibilità finanziarie che vengono stanziare per affrontare il

problema. Certo, per quanto concerne la definitiva soluzione del problema del diritto allo studio, è chiaro che il problema stesso deve essere affrontato nella sua totalità, e quindi deve essere affrontato eliminando quella strozzatura che attualmente esiste soprattutto a livello degli istituti di istruzione secondaria superiore. È lì che in questo momento si verifica una strozzatura, ed io personalmente mi auguro che questo problema possa essere affrontato e superato nel corso di questa legislatura. In quella sede, probabilmente, tornerà il discorso del rapporto tra censo e merito come discorso di fondo, e noi dovremo affrontare organicamente il problema, tenendo presente, come credo sia nostro dovere, la nostra esperienza ed anche l'esperienza altrui, perché anche l'esperienza altrui, onorevoli colleghi, ha un certo valore. Non credo che noi della maggioranza dobbiamo chiudere gli occhi, ad esempio, dinanzi all'esperienza che ci viene dalle cosiddette democrazie popolari, dove indubbiamente il merito assume un carattere estremamente determinante, dato che nell'ambito universitario vige il principio del numero chiuso.

SCIONTI. Non si può fare un confronto omogeneo, dal momento che si tratta di società di tipo diverso.

MAGRÌ, Relatore. Personalmente sarei estremamente favorevole ad un certo rigore per quanto concerne il merito, ma nei confronti di tutti, sia chiaro, di quelli che si possono permettere di stare 8 o 10 anni all'università a spese del padre ed anche degli altri. Il problema del numero chiuso si affronta sulla base del merito.

SANNA. Nelle democrazie popolari lo studio non è uno strumento di promozione individuale; le cose che lei ha detto, onorevole Magrì, io le devo contestare.

BRONZUTO. Nelle democrazie popolari, onorevole Magrì, non sussiste un problema di tasse o di costo dei libri di studio; in Italia, il figlio del bracciante non può andare a scuola. Come si può misurare il merito del figlio del bracciante?

MAGRÌ, Relatore. Per tornare all'argomento in discussione, onorevoli colleghi, devo ricordare che questo provvedimento è limitato nel tempo, poiché, come voi tutti sapete, la sua validità è prevista per due anni. A que-

sto proposito il Senato ha introdotto una innovazione che ritengo opportuna, dal momento che è stata prevista la presentazione di relazioni annuali da parte del Ministero; tali relazioni, se saranno fatte bene, ed io non ho motivo di dubitarlo, ci consentiranno di valutare il funzionamento di questo meccanismo.

Vorrei ora dire all'onorevole Scionti, il quale si è riferito a quella che potrei chiamare una ipotesi di lavoro, che era stata elaborata in una riunione del comitato informale, che quello che egli osservava, manifestando alcuni dubbi, circa la prevista fascia del 60 per cento, non offre motivi di perplessità, perché, a mio avviso, nell'ambito del 60 per cento potrebbero essere largamente contenuti i redditi inferiori alle 960 mila lire annue, ed anche quelli alquanto superiori. Devo dire, però, che quel meccanismo potrebbe consentire una gradualità, ed andrebbe, quindi, incontro alla sua tesi, onorevole Scionti, molto più del meccanismo rigido che qui è prospettato.

Proprio per questo, ed anche in relazione a quanto ho avuto l'onore di dire un momento fa circa quella strozzatura a livello dell'istruzione secondaria superiore, strozzatura che purtroppo rende difficile a determinate categorie l'accesso in numero rilevante agli studi universitari, la mia osservazione circa lo sbarramento previsto al punto 2) dell'articolo 2 è un'osservazione più di principio che non un'osservazione attinente alla realtà dei fatti. E le relazioni che verranno dal Ministero ci dimostreranno che il punto 2) potrà operare solo limitatamente nei confronti di quei pochi che hanno un reddito estremamente modesto, e che giungono oggi alla università, e nei confronti di quelli (e personalmente mi auguro siano pochi), che sono considerati evasori fiscali. Stando così le cose, onorevoli colleghi, e dal momento che si tratta di una questione di principio, ritengo si debba prendere in considerazione quanto è stato affermato dall'onorevole Dino Moro, dall'onorevole Raicich, dall'onorevole Rausa ed anche da altri colleghi circa il fatto di non ritardare ulteriormente l'iter del provvedimento. L'onorevole Raicich, mi consenta di dirlo, ha parlato di questo ritardo con molta riservatezza, avanzando il problema, ma nel contempo dicendo di non volerlo avanzare, tendendo in un certo modo a scrollarsi dalle spalle ogni responsabilità per un eventuale ritardo, per rovesciarla sulle spalle della maggioranza.

In questo caso, non credo che l'argomento sia pertinente perché il divario nella maggio-

ranza tra Camera e Senato ha riguardato solo dettagli tecnici.

Stando così le cose, trattandosi di un esperimento che dovrà durare soltanto due anni, poiché siamo giunti al 17 aprile e, quindi, poiché l'anno accademico è prossimo alla fine e come ha detto il collega Rausa, un ritardo anche di quindici giorni potrebbe essere, in queste condizioni, notevolmente pregiudizievole, vorrei invitare, se non dobbiamo affrontare il problema nella sua interezza, con riferimento ai principî, ad essere realisti e ad approvare il disegno di legge nel testo modificato dal Senato. Per un dettaglio, quale quello relativo all'articolo 4, non mi sembra opportuno, infatti, trasmettere nuovamente il provvedimento al Senato.

MORO DINO. Sono pienamente d'accordo con il relatore.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Innanzitutto, con molto garbo, come del resto già è stato fatto da altri colleghi della maggioranza ed in modo particolare dal collega Achilli, vorrei dire che non credo che il giudizio così duramente negativo che viene dato dai colleghi dell'opposizione sia giustificato, almeno per l'argomento in questione; e ciò per una ragione di sostanza e anche per motivi di carattere politico.

Sotto l'aspetto sostanziale perché, come tutti possiamo constatare, nei discorsi privati ed anche nei dibattiti pubblici, in Commissione ed in aula, è emerso che il problema di fondo delle strozzature e delle difficoltà di accesso ai gradi più alti del sapere, soprattutto di coloro che siano di particolare estrazione sociale, non si verifica a livello universitario. A questo punto, infatti, si tratta di un fatto già compiuto a livello della scuola secondaria superiore.

Pertanto, solo per altre ragioni può essere valida la tesi della preminenza di un dibattito sulla riforma delle strutture universitarie, cui dovrà seguire un dibattito per la riforma delle strutture della scuola secondaria superiore, anche per quanto riguarda il diritto allo studio, al fine di eliminare le strozzature, per consentire l'accesso ai più alti gradi del sapere. Ritengo che è sulla fascia compresa tra la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria superiore che dovranno crearsi una serie di correttivi per sopperire agli squilibri di ordine economico che impediscono l'integrale applicazione del diritto allo studio: e ciò sia per tutelare un diritto del singolo, sia per rendere operante l'interesse della

collettività ad utilizzare intelligenze particolarmente marcate. Ma, ripeto, a livello universitario, si sono già create le condizioni per cui il « 18 », qualunque sia l'estrazione sociale del candidato, debba essere considerato soltanto in funzione delle capacità intellettive. Questo è il primo argomento per il quale ritengo che non si debba esprimere un giudizio duramente negativo su questo disegno di legge. L'opposizione ha il diritto di comportarsi come crede (io credo di essere democratico nella forma e nella sostanza), ma vorrei sottolineare che le innovazioni hanno un valore anche di ordine quantitativo. Cominciamo da quelle che potrebbero sembrare meno significative, ma che hanno il loro valore. Si tratta di somme « aggiuntive »; per di più l'incidenza dell'importo dell'assegno è particolarmente significativa per gli studenti fuori sede. Inoltre, nel testo è contenuto quel che gli studenti hanno sempre chiesto: la semplificazione del congegno per l'individuazione del merito, che non è più quello della media ancorato al superamento di tutti gli esami, per cui a seconda della sede vi era la possibilità o meno di ottenere l'assegno di studio. Vi è poi un altro elemento nuovo: la conferma automatica dell'assegno di studio, indipendentemente dal merito, salvo il superamento di un certo numero di esami.

Desidero poi rilevare un problema di natura costituzionale. Ricordo che il discorso dell'onorevole Natta sull'assegno di studio riguardava la non intangibilità di alcuni aspetti della Costituzione entro determinati limiti. Vorrei dire che l'indicazione del Senato non è conforme alla lettera e allo spirito del dettato costituzionale e, quindi, potrebbe dar luogo a delle impugnative in sede di legittimità costituzionale, ma ciò fa emergere un valore nuovo, che io vorrei fosse presente alla riflessione dell'opposizione.

Sul piano politico, ritengo che gli apporti di tutte le opposizioni dovrebbero essere tenuti in considerazione; ove sia costituito un comitato informale, cui tutti partecipano ed ove si delinea un certo tipo di soluzione *nulla quaestio* da un punto di vista formale, ma quando si abbandona la sede del comitato informale e si discute in altra sede, vi dovrebbe essere una assunzione di responsabilità da parte di tutti nella misura in cui certi apporti sono recepiti e certe soluzioni sono il frutto di una dialettica fra tutti, e non solo nell'ambito della maggioranza. È troppo comodo un atteggiamento della opposizione che consenta ad essa di avere tutti i vantaggi, dicendo poi « no » nella sede ufficiale. Questa è solo una

breve mia considerazione sullo sfondo di un problema più generale.

Mi dichiaro perfettamente d'accordo con le conclusioni del relatore sull'esistenza di una determinata tendenza, di difficoltà cioè che derivano dal sistema di accertamento. L'articolo 12 introdotto dal Senato contempla l'impegno di una relazione annuale, e contiene la formula: « ogni altro elemento utile a giudicare ». Ci impegnamo a richiedere alla università gli elementi utili anche al fine del congegno del reddito. Prima ancora della scadenza dei due anni, dati alla mano, potremo ripensare al problema e giudicare questo tipo di soluzione. L'invito del Governo è, ora, comunque quello di guadagnare tutto il tempo possibile, senza assumerci responsabilità, e approvare il testo modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Il Ministro della pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna università o istituto di istruzione universitaria, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni, ripartisce per ogni singola sede il fondo destinato dal piano quinquennale della scuola all'assegno di studio universitario per l'anno accademico successivo.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria sentito il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, provvede alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà ed i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascuno anno di corso ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il Ministro della pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna università o istituto di istruzione universitaria, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni, ripartisce per ogni singola sede il fondo destinato dal piano quinquennale della scuola all'assegno di studio universitario per l'anno accademico successivo.

Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna università o di istituto di istru-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1969

zione universitaria, provvede, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà per i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

Le somme stanziare sono versate alle singole opere nelle seguenti quote: una rata bimestrale entro il 31 ottobre, una rata bimestrale entro il 28 febbraio e il residuo entro il 30 aprile ».

SANNA. A nome del mio gruppo, preannuncio la nostra astensione nella votazione di tutte le modifiche apportate dal Senato al provvedimento.

BRONZUTO. A nome del mio gruppo, anticipo anch'io la nostra astensione nella votazione sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 2:

«Entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facoltà, gli assegni vengono conferiti su domanda degli interessati, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

1) conferma degli assegni agli studenti che ne hanno già fruito nel precedente anno accademico, sempreché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e nelle condizioni economiche di cui ad uno dei successivi numeri 2) o 3) del presente articolo;

2) attribuzione agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non sia superiore a quello esente dall'imposta complementare;

3) attribuzione delle somme eventualmente non utilizzate in base ai precedenti punti 1 e 2), agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non superi le lire 1.200.000 annue, ovvero le lire 1.500.000 nel caso di redditi di lavoro dipendente, rispettivamente aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo.

Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri. Sono altresì considerati appartenenti alla famiglia di provenienza,

fino al raggiungimento della medesima età, gli studenti universitari coniugati che si trovino nelle predette condizioni economiche ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 2, ora 3, nel seguente testo:

« L'attribuzione degli assegni, entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facoltà è effettuata in base a concorso per ogni anno di corso, al quale possono partecipare gli studenti aventi i seguenti requisiti:

a) appartengano a famiglia il cui reddito complessivo netto non superi le lire 1.200.000 annue aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri;

b) abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione;

ovvero abbiano superato entro il 31 agosto almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il concorso (o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due), se si iscrivano al secondo anno;

ovvero abbiano completato entro la stessa data del 31 agosto tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce il concorso (o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due), se trattasi di studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo.

La graduatoria del concorso è effettuata:

1) per gli studenti che si iscrivano al primo anno di corso in base alla media, calcolata fino al millesimo, dei voti riportati negli esami di maturità o di abilitazione;

2) per gli studenti che si iscrivano al secondo anno di corso in base alla media, calcolata fino al millesimo dei voti riportati in almeno due esami o in uno solo, qualora gli esami prescritti per l'anno siano soltanto due;

3) per gli studenti che si iscrivano ad anni di corsi successivi al secondo, in base alla media, calcolata fino al millesimo, dei voti riportati negli esami superati, a partire dal 1° ottobre dell'anno accademico antece-

dente all'ultimo frequentato, a completamento del piano di studi dell'anno stesso nonché in almeno due esami, o in uno solo qualora gli esami prescritti per l'anno siano soltanto due, previsti dal piano di studi per l'anno accademico anteriore a quello cui si riferisce il concorso.

Ai fini del concorso, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori.

A parità di merito l'assegno va conferito allo studente appartenente a famiglia più numerosa e, subordinatamente, allo studente più anziano di età.

Le graduatorie sono approvate dal preside della facoltà ».

Esso, divenuto articolo 3, come ho detto è stato dal Senato così modificato:

« Hanno titolo per fruire degli assegni di cui alla presente legge gli studenti che:

abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione;

ovvero, se si iscrivono al secondo anno, abbiano superato, entro la sessione estiva almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due;

ovvero, se trattasi di studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo, abbiano completato entro la stessa sessione estiva tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame qualora il piano di studi non ne preveda più di due.

Qualora gli assegni disponibili siano stati conferiti a tutti gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dai punti 1) e 2) del precedente articolo, sarà pubblicato un elenco di coloro che abbiano fruito del predetto conferimento. In caso diverso sarà compilata e pubblicata una graduatoria sulla base delle seguenti disposizioni:

1) per gli studenti che si iscrivano al primo anno di corso, in base alla valutazione, calcolata fino al millesimo, riportata negli esami di maturità o di abilitazione;

2) per gli studenti dei corsi successivi al primo, sulla base della media, calcolata sino al millesimo, dei voti riportati dal candidato negli esami richiesti a norma del primo comma del presente articolo.

Con le stesse modalità si procede anche per gli assegni di cui al punto 3) del precedente articolo 2.

Ai fini della graduatoria, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori.

A parità di merito l'assegno è conferito, nell'ipotesi considerata dal punto 2) del precedente articolo, anzitutto allo studente con famiglia propria e, successivamente, al più anziano di età; e, nell'ipotesi prevista dal punto 3) del predetto articolo, allo studente appartenente alla famiglia con minore reddito.

Le graduatorie sono approvate dal preside della facoltà ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360.000 sono elevate rispettivamente a lire 250.000 e lire 500.000. Tali somme saranno corrisposte in due rate semestrali anticipate ».

Esso, divenuto articolo 4, è stato dal Senato così modificato:

« Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360 mila, sono elevate rispettivamente a lire 250 mila e lire 500.000.

Tali somme saranno corrisposte in tre rate da assegnare per gli anni di corso successivo al primo, entro trenta giorni dalla data di conferimento dei fondi all'opera universitaria, conformemente all'ultimo comma dell'articolo 1 e nella medesima proporzione. Per il primo anno di corso la prima rata sarà corrisposta entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, mentre la terza verrà versata dopo che lo studente abbia superato il primo esame, da sostenersi entro l'anno accademico ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« Le somme eventualmente non utilizzate saranno, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1, assegnate per l'utilizzazione nel corso dello stesso anno accademico in altre facoltà e corsi di laurea.

Qualora la piena utilizzazione nei sensi del precedente comma non sia possibile, le somme eccedenti saranno rimesse a disposizione del Ministero per l'utilizzazione presso altre università, nelle quali, in rapporto al numero degli iscritti, sia più elevato il numero degli studenti, che abbiano titolo per fruire dell'assegno di studio ».

Esso, divenuto articolo 5, è stato dal Senato così modificato:

« Le somme eventualmente non utilizzate in seguito all'applicazione dei precedenti articoli, vengono destinate, dal consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, ad assegni di studio per studenti frequentanti altre facoltà della stessa università che si trovino nelle condizioni previste successivamente dai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 2 e siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3.

Le somme ulteriormente non impiegate come stabilito nel comma precedente, verranno destinate dal consiglio dell'opera universitaria a fini di assistenza universitaria ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5, divenuto articolo 6 nel testo del Senato, non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

« La presente legge ha efficacia per l'anno accademico in corso alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Restano fermi gli assegni di studio conferiti in conformità della legge 14 febbraio 1963, n. 80. Detti assegni saranno maggiorati in base alla nuova misura stabilita nell'articolo 3 della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, determinata la spesa per il pagamento degli assegni conferiti in base alla normativa di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, sulla base delle domande affluite alle università entro il termine del 31 dicembre 1968, tenendo conto anche della nuova misura dell'assegno stes-

so stabilita dall'articolo 3 della presente legge, divide tra le università e gli istituti di istruzione universitaria le somme residue dallo stanziamento di bilancio per l'anno 1969 secondo le norme di cui all'articolo 1 della presente legge.

I consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria ripartiscono, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facoltà e i singoli corsi di laurea.

Nel limite della somma messa a disposizione per ciascun corso di laurea gli assegni sono conferiti secondo le norme di cui all'articolo 2 della presente legge a studenti che non abbiano già ottenuto l'assegno per l'anno accademico in corso.

Nella prima applicazione della presente legge il termine del 31 dicembre 1968 per la presentazione della domanda di assegno è prorogato fino al compimento del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa ».

Esso, divenuto articolo 7, è stato dal Senato così modificato:

« Restano fermi gli assegni di studio conferiti in conformità della legge 14 febbraio 1963, n. 80. Detti assegni saranno maggiorati in base alla nuova misura stabilita nell'articolo 4 della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, determina la spesa per il pagamento degli assegni conferiti in base alla normativa di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, sulla base delle domande affluite alle università ed agli istituti di istruzione universitaria entro il termine del 31 dicembre 1968, tenendo conto anche della nuova misura dell'assegno stesso stabilita dal precedente articolo 4, divide tra le università e gli istituti di istruzione universitaria le somme residue dallo stanziamento di bilancio per l'anno 1969 secondo le norme di cui al precedente articolo 1.

Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna università o di istituti di istruzione universitaria ripartisce, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facoltà per i singoli corsi di laurea.

Nel limite della somma messa a disposizione per ciascun corso di laurea gli assegni sono conferiti secondo le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge a studenti che non abbiano già ottenuto l'assegno per l'anno accademico in corso.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1969

Nella prima applicazione della presente legge, il precedente termine del 31 dicembre 1968 per la presentazione della domanda, è prorogato, per i nuovi assegni, fino al compimento del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

« All'attribuzione degli assegni, di cui alla presente legge, hanno diritto anche gli studenti delle Accademie di belle arti, che abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 2 e che assolvano gli obblighi previsti dal loro particolare piano di studio.

All'assegnazione dei fondi e alla regolamentazione delle attribuzioni degli assegni provvederà il Ministro della pubblica istruzione con apposito regolamento ».

Esso, divenuto articolo 8, è stato dal Senato così modificato:

« All'attribuzione degli assegni, di cui alla presente legge, hanno diritto anche gli studenti delle Accademie di belle arti, che abbiano i requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3, e che assolvano gli obblighi previsti dal loro particolare piano di studi.

All'assegnazione dei fondi e alla regolamentazione delle attribuzioni degli assegni provvederà il Ministro della pubblica istruzione con apposito regolamento ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

« La graduatoria di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 2 dovrà essere effettuata rapportando la valutazione, effettuata in millesimi per la maturità o l'abilitazione conseguita fino all'anno scolastico 1967-68 compreso, a quella effettuata in sessantesimi per la maturità conseguita negli anni scolastici successivi ».

Il Senato ha soppresso tale articolo. Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Gli articoli 9, 10 e 11 non sono stati modificati. Il Senato ha introdotto il seguente articolo aggiuntivo 12:

« Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del proprio Ministero, una relazione dalla quale risulti il numero di assegni distribuiti per ogni università e per ogni corso di laurea, il numero delle domande, il numero di mancate conferme, ed ogni altro elemento utile a giudicare circa l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Senato propone il seguente articolo aggiuntivo 13:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Vi sono alcune dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

GIOMO. La mia parte politica voterà a favore del provvedimento, perché sostanzialmente esso segna un certo progresso nell'attuazione del diritto allo studio. D'altra parte, convengo con il relatore sul fatto che, nella pratica, il peggioramento del testo è avvenuto più sui principi che sulla reale attuazione del sistema. Anzi, sulla reale attuazione io penso che coloro che credono di proteggere in questo modo un certo tipo di studenti, li metteranno invece in una condizione di inferiorità. Sono convinto anche che questa situazione creerà una discriminazione fra il nord e il sud del nostro paese. Particolarmente nel nord, infatti, la possibilità dell'assegnazione delle borse di studio sarà inferiore. Comunque, poiché sono convinto che le modifiche intaccano i principi più che la sostanza del provvedimento, voterò a favore di esso.

GIANNANTONI. Noi daremo voto contrario al disegno di legge al nostro esame per vari ordini di motivi. Non riproporrò le ragioni che abbiamo già ampiamente illustrate in sede di discussione, quando abbiamo esaminato il provvedimento per la prima volta, ma ritengo di dovere in questa sede, anche in relazione all'intervento dell'onorevole Sottosegretario, ribadire due concetti.

Il primo riguarda il fatto che siamo d'accordo con l'onorevole Rosati quando egli afferma che il problema del diritto allo studio comincia a livello di scuola secondaria supe-

riore e che, anzi, proprio a questo punto abbiamo una selezione di classe fortissima. Però non vorrei che questo ragionamento portasse a svalutare l'importanza che ha la selezione a livello di studi universitari. Noi abbiamo, cifre alla mano, la prova che il numero degli studenti che terminano gli studi universitari è in progressione sempre meno notevole rispetto al numero degli studenti che si iscrivono all'università. Ciò significa, anche guardando la composizione sociale degli immatricolati e la composizione sociale dei laureati, che la selezione di classe opera anche durante il corso degli studenti universitari. Le riserve che abbiamo espresso sul provvedimento in questione hanno, quindi, il loro peso, anche se noi fin d'ora riconfermiamo il nostro impegno per affrontare in modo radicale il problema, anche a livello di scuola secondaria superiore.

Quanto al fatto che qui si è introdotto un criterio non esclusivamente meritocratico (se così si può dire), potrei essere in parte consenziente. Il tipo di merito che viene considerato nel disegno di legge non riguarda la ipotesi in base alla quale lo studente debba aver superato un certo numero di esami, per esempio, per far poi prevalere il criterio della sua derivazione sociale; in effetti il criterio di merito è ancora in funzione di una graduatoria che, praticamente, produce tutte quelle contraddizioni che abbiamo avuto di fronte nella prima lettura ieri in seno al Comitato informale e ancora questa mattina in Commissione. Si tratta di due criteri antitetici che provocano le difficoltà in cui ci siamo imbattuti (e in cui si è imbattuto anche il Senato), e rispetto alle quali credo debba essere dato atto all'onorevole Rosati che sarebbe inammissibile tenere un duplice atteggiamento. Però, se ella me lo consente, onorevole Sottosegretario, non credo che vi sia stato questo dualismo da parte nostra. Ieri, in sede di comitato informale, a parte le domande che concernevano uno sforzo di comprensione anche dei meccanismi proposti dal Senato, il principio fondamentale cui noi ci siamo attenuti è stato che tutte queste difficoltà derivavano dalle scelte di fondo cui si ispira il disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione.

Quindi, non si intende scaricare sulla maggioranza delle responsabilità che non ci vogliamo assumere. Ce le siamo assunte più a fondo proprio perché abbiamo contestato la linea politica del provvedimento. E abbiamo tutto il diritto di dire che se questa linea non è recepita, e se poi ci si troverà di fronte a delle contraddizioni e difficoltà, non si potrà

pretendere che sia l'opposizione a sciogliere questi nodi.

Precisato soltanto questo punto, credo sia perfettamente coerente alla opposizione che abbiamo sempre espresso in sede di comitato informale l'astensione sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e il voto contrario al disegno di legge.

MORO DINO. Devo prima di tutto esprimere il ringraziamento del mio gruppo per la posizione assunta dal relatore, il quale, pur avendo fatto presenti alcune perplessità sulle modifiche introdotte dal Senato al testo della Camera, non ha insistito perché si arrivasse ad una modificazione ulteriore del testo, questo accogliendo una preoccupazione che noi abbiamo espressa, ma che è presente in tutti gli altri gruppi della maggioranza, relativa all'urgenza di approvare un provvedimento di questo tipo, che segna indubbiamente un passo in avanti nell'assegnazione delle borse di studio del salario universitario.

Desideriamo ribadire che, tra le modificazioni introdotte dal Senato, ci sembrano particolarmente importanti quelle che prevedono la conferma delle borse di studio agli studenti che già l'abbiano avuta la prima volta, e la possibilità della fruizione del salario da parte degli studenti universitari provenienti da centri sociali più disagiati economicamente, dai centri sociali più umili. Pensiamo ai non molti figli di operai e di contadini che frequentano l'università (non voglio qui riprendere la discussione generale sui limiti del disegno di legge) e che verranno a beneficiare della concessione del salario universitario; e me lo consentano i colleghi del gruppo comunista — non è cosa da poco.

Per questo motivo, esprimiamo la nostra soddisfazione perché la Commissione Istruzione si accinge ad approvare il testo che ci è pervenuto modificato dal Senato, modificato in meglio, riteniamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 del testo del Senato.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1969

Comunico li risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario (*Modificato dal Senato*) (806-B):

Presenti	29
Votanti	28
Astenuto	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	19
Voti contrari	9

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Badaloni Maria, Bronzuto, Caiazza, Ciampaglia, Dall'Armellina, Della Briotta, Fusaro, Giannantoni, Giomo, Granata, Levi

Arian Giorgina, Magri, Meucci, Mitterdorfer, Moro Dino, Pascariello, Racchetti, Raicich, Rausa, Reale Giuseppe, Rognoni, Romanato, Sanna, Scaglia, Scionti, Spitella, Tedeschi.

Si è astenuto: Mattalia.

È in congedo: Cattaneo Petrini Giannina.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO